

Deroga dal minimo Contributo Soggettivo

Attenzione alla scadenza del 31 maggio.

Chi prevede di avere, nel 2016, un reddito professionale inferiore a 15.724 € ed intende derogare dai minimi (solo soggettivo, in quanto maternità ed integrativo non sono derogabili)

deve presentare la **domanda di deroga entro il 31 maggio** (tale domanda è annullabile entro il 30 giugno). Pagherà il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto nel 2016.

Professionisti e professori Quando c'è incompatibilità con l'iscrizione a Inarcassa

Nel periodo della dichiarazione annuale diversi colleghi chiedono chiarimenti per la loro posizione di professionisti e contemporaneamente insegnanti occasionali per supplenze più o meno lunghe nel corso dell'anno.

Per essere iscritti a Inarcassa è necessario che non si sia assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria, che si sia iscritti a uno dei due albi professionali e che si posseda la partita Iva. È chiaro che la qualifica di insegnante, anche se solo temporaneamente soggetto a contributi Inps, fa venir meno la prima di queste condizioni e da qui la decadenza dell'iscrizione. Il professionista si trova quindi automaticamente in una diversa posizione: diviene lavoratore dipendente che esercita anche un lavoro professionale. Per questa categoria di lavoratori gli obblighi previdenziali del lavoro dipendente vengono assolti dal datore di lavoro con versamenti all'Inps e trattenute sulla busta paga, mentre gli obblighi previdenziali per il lavoro professionale vengono assolti dallo stesso professionista con l'iscrizione alla Gestione separata Inps con il versamento dei relativi contributi. La variazione di stato comporta anche la comunicazione